



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 41

ORDINANZA N. 7 DEL 11-06-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - PREVENZIONE INCENDI - DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2024, COME DA D.P.G.R. n. 260 DEL 07/06/2024 ED AI SENSI DELLA LEGGE 353/2000 - L.R. 38/2016 - L.R. 53/2019.

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di giugno

IL SINDACO

PREMESSO che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che la stessa Legge riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di “*Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*” e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L.

VISTO il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1, Codice della Protezione Civile

CONSIDERATO che con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere e che a causa dell'incuria in cui versano i terreni incolti o a riposo di qualsiasi natura e loro pertinenze, ubicati al limite della periferia cittadina e nelle immediate vicinanze delle abitazioni, potrebbero scoppiare incendi con gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità alle proprietà private e pubbliche ed alle attività produttive presenti sul territorio comunale;

VISTO il **D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07 Giugno 2024 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 07 Giugno 2024** avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2024, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. n.53/2019”*, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e quindi **nel periodo 15 Giugno – 30 Settembre 2024**;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto anche alla generalità delle persone (Art. 13 legge 241/90 e ss.mm.);

VISTO altresì:

- ✓ l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il c. 5 che attribuisce al Sindaco *il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti*;
- ✓ la legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- ✓ la L.R. Puglia 18 del 30/11/2000;
- ✓ la L.R. Puglia 7/2014 e la L.R. Puglia 38/2016;
- ✓ il Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative ;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, allo stesso tempo, la pubblica e privata incolumità;

NEL RENDERE NOTO

il contenuto del **D.P.G.R. n. 260 del 07 Giugno 2024 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 07 Giugno 2024** avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. n.53/2019”*, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **nel periodo 15 Giugno – 30 Settembre 2023**

e

NEL RICHIAMARE LA LEGGE REGIONALE N. 38/ 2016 e nello specifico l'art. 3 che di seguito si riporta:

Art . 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno,

fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e 58102 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 14-12-2016 comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

ORDINA

1. Che i proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, **incolti e/o abbandonati**, devono eseguire **entro il 15 giugno 2024**, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, **mediante pulizia** dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
2. Che lo stato di pulizia di cui al punto precedente venga assicurato per tutto il periodo ricompreso tra il **15 giugno 2024 ed il 30 settembre 2024**, periodo coincidente con lo stato di massima pericolosità previsto dal **D.P.G.R. n. 260 del 07 Giugno 2024 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 07 Giugno 2024** avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. n.53/2019”*;

AVVERTE

1. Per le infrazioni alle disposizioni di cui ai punti precedenti della presente Ordinanza si rimanda all'art. 12 della L.R. n. 38/2016, così come previsto dall'art. 7 del precitato decreto n. 260 del 07/06/2024, che prevede a sanzione amministrativa da € da euro 500 a euro 2.500 e che potrà essere estinta ex art. 16 della legge 689/81 pagando la complessiva somma di **€ 833,33 oltre spese di notifica da determinarsi**.
2. L'inottemperanza a quanto ordinato col presente provvedimento autorizza il Comune di Cellamare ad eseguire in danno le lavorazioni che si renderanno necessarie per garantire l'incolumità pubblica a mezzo di ditte individuate sul territorio, con recupero forzoso delle somme anticipate dall'Ente;

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie;

I Cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine il NUE 112 per le emergenze.

A V V I S A

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Comm. DI FONTE dott. Luigi, quale funzionario responsabile del Settore in epigrafe.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Puglia Sez. di Bari, nei termini e nei modi previsti dal decreto legislativo 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza, per i rispettivi aspetti di competenza, venga notificata:

- Alla TEKNOSERVICE S.r.l. in qualità di attuale gestore del servizio di igiene e nettezza urbana;
- Al Comando di Polizia Locale di Cellamare;
- Alla Questura;
- Alla Guardia di Finanza -compagnia di Mola di Bari;
- Alla Polizia Area Metropolitana di Bari;
- Ai Vigili del Fuoco;
- Alla ASL di Putignano (BA);
- Al IV Settore comunale Area Tecnica;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nelle norme di legge.

IL SINDACO
Vurchio Gianluca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 39/93)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG. 685

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, li 11-06-2024

IL MESSO COMUNALE

F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sabbatelli Rosa